

Appello - Domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 (Rv. 673982-01)

Diritti reali - Appartenenza alla categoria dei diritti autodeterminati - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica, che in primo grado aveva proposto in via riconvenzionale la sola domanda di usucapione ordinaria).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 (Rv. 673982-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1159, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345